

Regolamento sull'entità e le modalità di assegnazione del monte ore¹

(del 15 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge della scuola del 1° febbraio 1990, in particolare l'art. 24 cpv. 3 e 4

decreta:

Definizione, scopo e destinazione (art. 24, cpv. 3 Lsc)

Art. 1 ¹Il monte ore è un capitale di ore-lezione assegnato all'istituto scolastico per attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.

²Esso è destinato in particolare ad attività di ricerca riferite a problemi di ordine pedagogico e didattico, nonché a innovazioni e sperimentazioni riguardanti l'organizzazione della scuola, i piani di studio, i metodi e le tecniche dell'insegnamento.²

³L'impiego del monte ore per altre attività è possibile solo eccezionalmente, con il consenso del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento).³

⁴Tutte le attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione promosse dall'istituto devono far capo al monte ore assegnato, comprese eventuali consulenze esterne per l'impostazione e l'attuazione dei progetti.

Stanziamiento (art. 24, cpv. 4 Lsc)

Art. 2 ¹L'importo corrispondente al monte ore è stanziato dal Cantone, rispettivamente dai comuni e dai consorzi, in sede di preventivo.

²L'importo stanziato dai comuni e dai consorzi è interamente a loro carico.

Ammontare

a) istituti cantonali

Art. 3⁴ Il monte ore degli istituti cantonali è attribuito in base ai seguenti parametri:

- a) 4 ore-lezione negli istituti fino a 250 allievi, rispettivamente 625 nelle scuole per apprendisti;
- b) 6 ore-lezione negli istituti da 251 a 450 allievi, rispettivamente da 626 a 1125 nelle scuole per apprendisti;
- c) 8 ore-lezione negli istituti con oltre 450 allievi, rispettivamente 1126 apprendisti.

b) istituti comunali

Art. 4 Il monte ore degli istituti comunali è attribuito in base a parametri stabiliti dalle autorità comunali.

Utilizzazione

Art. 5⁵ ¹Il monte ore è utilizzato in modo autonomo dall'istituto secondo le competenze stabilite dall'art. 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

²La direzione di istituto presenta a fine anno civile all'autorità che ha stanziato il monte ore il consuntivo sulle attività finanziate con il monte ore annuale; per gli istituti comunali una copia è inviata all'ispettorato scolastico.

³Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull'andamento dell'istituto redatta dal consiglio di direzione.

Coordinamento

¹ Titolo modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 461.

² Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 461.

³ Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 373; precedente modifica: BU 2002, 195.

⁴ Art. modificato dal R 13.1.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 15; precedente modifica: BU 2005, 14.

⁵ Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 461.

Art. 6 La Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale svolgono opera di coordinamento e di informazione nei confronti degli istituti che realizzano progetti mediante il monte ore; in particolare esse coordinano l'attuazione di progetti analoghi presentati da più istituti, tenuto conto dei progetti già previsti o in corso di realizzazione.

Onere individuale del docente (art. 24. cpv. 4 Lsc)

Art. 7⁶ ¹Per ogni ora-lezione utilizzata nell'ambito del monte ore è richiesto un impegno in ore effettive calcolato in base ai disposti dell'art. 22 del regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992.⁷

²Le sezioni dell'insegnamento e della formazione e le direzioni di istituto vigilano sul corretto impiego del monte ore da parte dei docenti che ne usufruiscono.

Art. 8 ...⁸

Disposizione finale

Art. 9 ¹Questo regolamento abroga il Regolamento concernente l'entità e le modalità di assegnazione del monte ore, del 20 gennaio 1993.

²Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2002.

Pubblicato nel BU **2002**, 16.

⁶ Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 461.

⁷ Cpv. modificato dal R 22.8.2018; in vigore dal 24.8.2018 - BU 2018, 330.

⁸ Art. abrogato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 461.